



condanna [REDACTED], a pagare al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 10, comma 2, D.lgs. 81/2015 e dell'art. 8, comma 2, D.lgs. 61/2000, la somma di € 6.486,84, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della pronuncia al saldo effettivo;

condanna [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, a pagare al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 3.500,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge, e contributo unificato versato, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Riserva la pubblicazione della sentenza nel termine di giorni 60.

Milano, 19/02/2020

Il Giudice



SENTENZA LAVORO N. /

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Lavoro, dr. Antonio Lombardi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 7862/2019 R.G., avente ad oggetto: contratto di lavoro part time e collocazione ore di lavoro;

TRA

[REDACTED] elett. dom. in Milano, viale Regina Margherita n. 30, presso lo studio degli avv.ti Livio Neri, Alberto Guariso, Fabio Ottonelli, dai medesimi rappresentato e difeso giusta procura a margine del ricorso *ex art.* 414 c.p.c.;

- RICORRENTE -

E

[REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elett. dom. in Milano, viale Regina Margherita n. 43, presso lo studio dell'avv. Marco Giovanni Villani, dallo stesso rappresentata e difesa giusta procura a margine della memoria di costituzione e risposta;

-RESISTENTE -

CONCLUSIONI

Come da udienza di discussione del 19/02/2020.





## MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di parte ricorrente appare integralmente fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito enunciate.

\*\*\*

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. [REDACTED] premetteva di essere stato assunto dalla convenuta con contratto di lavoro a tempo indeterminato parziale verticale con decorrenza 1/7/2009, inquadramento livello C CCNL 15/7/2005, con assenza di collocazione delle 18 giornate medie di lavoro per ciascuno dei 7 mesi, né delle 8 ore di lavoro nelle 18 giornate, di essere stato temporaneamente assegnato a diversa mansione, con decorrenza dal 12/5/2015, in assenza di determinazione della precisa collocazione della prestazione di lavoro, di essere stato, con decorrenza 1/12/2017, assegnato alla sede di Agrate Brianza, che nel corso degli anni rendeva la prestazione seguendo orari e turni comunicati dal datore di lavoro annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno per il primo periodo e, successivamente, nel mese di marzo. Richiamate le disposizioni del CCNL disciplinanti il rapporto di lavoro, e le disposizioni normative di rango primario applicabili, evidenziava la violazione degli art. 5 comma 2 d.lgs. n. 81/2015 e 2, comma 2, d.lgs. n. 61/2000, con conseguente richiesta di determinazione della collocazione della prestazione lavorativa, ai sensi dell'art. 10 comma 2 d.lgs. n. 81/2015, con riferimento al giorno, settimana, mese ed anno, tenuto conto delle esigenze personali, familiari e lavorative del ricorrente, con condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, e vittoria di spese di lite.

Vi è evidenza documentale in ordine alla circostanza che [REDACTED] sia stato assunto dalla convenuta con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale verticale con decorrenza 1/7/2009, per lo svolgimento di mansioni di "esattore pedaggi" presso la stazione di Agrate Brianza, con inquadramento nel livello C del CCNL 15/07/2005 per i dipendenti da Società e Consorzi Concessionari di Autostrade e Trafori (doc. 1 fascicolo parte ricorrente – proposta di assunzione e doc. 2 – contratto di lavoro part-time; cfr. doc. 9 – buste paga).





Nella lettera di assunzione, in merito alla determinazione e collocazione temporale della prestazione, si legge testualmente: *“1008 ore annue; 18 turni al mese; 7 mesi complessivi di impiego all'anno”; “il suo orario di lavoro sarà di 1008 ore, distribuite (...) su 18 turni medi per 7 mesi, con orario giornaliero di 8 ore. Sulla base delle esigenze organizzative produttive, entro il 31 dicembre di ogni anno, Le indicheremo la collocazione per l'anno successivo, dell'orario di lavoro nell'ambito dei turni mensili, per i mesi di gennaio-giugno-luglio-agosto-settembre-ottobre-dicembre, che Ella sarà tenuto di volta in volta ad osservare. Per il corrente anno di assunzione, Le indicheremo, con separata disposizione regolamentare, la distribuzione della Sua prestazione lavorativa”.*

Con successiva lettera del 11/5/2015, il ricorrente, con decorrenza dal 12/5/2015, veniva temporaneamente assegnato alla diversa mansione di *“addetto MCT e Presidio Isole Telematiche”*, presso il casello di Vizzolo Predabissi. Con riferimento all'orario di lavoro ed alla collocazione oraria si legge: *“profilo di prestazione in h.24 a Part-Time verticale dinamico, a schema libero, con una prestazione stabilita in 1200 ore/anno (frazionate su dodici mesi), organizzate mensilmente mediante una programmazione delle prestazioni comprese tra un minimo di 6 ed un massimo di 20” (...)* *“tutte le condizioni normative e contrattuali qui non espressamente citate si considerano invariate”.*

Con successiva lettera del 30/11/2017 XXXXXXXXXX, con decorrenza 1/12/2017, veniva assegnato alla sede di lavoro di Agrate Brianza, con la mansione di *“esattore pedaggi”*, restando invariati gli aspetti contrattuali non espressamente modificati.

Consta, inoltre, che dalla data di assunzione, il ricorrente abbia reso la propria prestazione lavorativa osservando turni ed orari comunicati dal datore di lavoro, entro il 31 dicembre di ciascun anno sino al 2016 e, successivamente, a partire dall'anno 2017, a marzo di ciascun anno.

Può pertanto dirsi, in prima approssimazione, come né in sede di assunzione, né in sede di provvedimenti di variazione della situazione lavorativa, è stata dal datore di lavoro stabilita la





collocazione temporale della prestazione di lavoro del ██████ la cui determinazione ha avuto luogo, nel corso del rapporto, mediante comunicazioni con cadenza annuale.

Tale situazione configura, ad avviso del giudice, palese violazione delle disposizioni contrattuali collettive e normative che disciplinano il rapporto di lavoro dedotto all'esame dell'odierno giudice.

L'art. 3 CCNL Autostrade trafori concessionari recita:

*“1. La Società può procedere all'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale il cui svolgimento si realizza con le seguenti modalità: (...) verticale: con prestazione di attività a tempo pieno, limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno (...) Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale può essere impiegato anche in attività lavorative in turno (...)*

*4. Nella lettera di assunzione è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione a tempo parziale e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, fermo restando quanto stabilito al successivo punto 5. In particolare, per quanto concerne la collocazione della prestazione, la Società indicherà nella lettera di assunzione le ore giornaliere nelle quali va effettuata, in rapporto alle esigenze aziendali, la prestazione a tempo parziale. Nel caso di prestazioni lavorative in turni tale indicazione riguarderà la collocazione dell'orario nell'ambito del turno e secondo l'andamento dello stesso, ovvero gli schemi di turno in cui verrà programmata, ai sensi del punto 3 dell'art. 9, la prestazione a tempo parziale; tale articolazione dell'orario non configura fattispecie di clausola flessibile di cui al successivo punto 5.*

*5. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere svolto secondo modalità flessibili che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa come stabilita al precedente punto 4.”*

L'art. 9, rubricato “orario di lavoro”, prescrive quanto segue:





*“(…) 3. Per il personale turnista che svolge di norma le proprie prestazioni in turni continui e avvicendati l'orario contrattuale di 40 ore settimanali viene realizzato come segue: 4 giorni lavorativi e riposo al quinto e al sesto (4+2) con prestazione di 8 ore giornaliere, secondo il seguente orario: 22 - 06; 06 - 14; 14 - 22.*

*Qualora l'Azienda, in relazione ad esigenze di servizio, intenda adottare un'equivalente turnazione diversamente articolata dovrà concordarla con la R.S.U. (…)*

*29. Il personale a tempo parziale applicato ad attività lavorative in turni può essere utilizzato fuori dallo schema dei turni continui ed avvicendati.”*

Il d.lgs. 61/2000, applicabile *ratione temporis* alla parte di rapporto di lavoro antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 81/2015.

L'art. 2 comma 2 del d.lgs. 61/2000 prevede:

2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Clausole difformi sono ammissibili solo nei termini di cui all'articolo 3, comma 7.

Il comma 7 dell'art. 3 sancisce:

7. Ferma restando l'indicazione nel contratto di lavoro della distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all'anno, i contratti collettivi, di cui all'articolo 1, comma 3, applicati dal datore di lavoro interessato, hanno la facoltà di prevedere clausole elastiche in ordine alla sola collocazione temporale della prestazione lavorativa, determinando le condizioni e le modalità a fronte delle quali il datore di lavoro può variare detta collocazione, rispetto a quella inizialmente concordata col lavoratore ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

L'art. 8 comma 2, rubricato “Sanzioni”, prevede:

2. L'eventuale mancanza o indeterminatezza nel contratto scritto delle indicazioni di cui all'articolo 2, comma 2, non comporta la nullità del contratto di lavoro a tempo parziale. Qualora





l'omissione riguardi la durata della prestazione lavorativa, su richiesta del lavoratore può essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data del relativo accertamento giudiziale. Qualora invece l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice provvede a determinare le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale con riferimento alle previsioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 3, comma 7, o, in mancanza, con valutazione equitativa, tenendo conto in particolare delle responsabilità familiari del lavoratore interessato, della sua necessità di integrazione del reddito derivante dal rapporto a tempo parziale mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente la data della pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi con valutazione equitativa. Nel corso del successivo svolgimento del rapporto, è fatta salva la possibilità di concordare per iscritto una clausola elastica in ordine alla sola collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale, osservandosi le disposizioni di cui all'articolo 3. In luogo del ricorso all'autorità giudiziaria, le controversie di cui al presente comma ed al comma 1 possono essere risolte mediante le procedure di conciliazione ed eventualmente di arbitrato previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 1, comma 3.

Analogamente, l'art. 5 comma 2 del d.lgs. 81/2015 prevede testualmente:

“2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.”

In merito alle conseguenze dell'eventuale inosservanza di tale disposizione, l'art. 10 sancisce:

“2. Qualora nel contratto scritto non sia determinata la durata della prestazione lavorativa, su domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire





dalla pronuncia. Qualora l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore interessato e della sua necessità di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente alla pronuncia, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno”.

Palese appare la violazione, nel caso di specie, della congerie di disposizioni contrattuali e normative innanzi riportate.

Nessuna individuazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa del [REDACTED] appare contenuta in alcuno degli atti o provvedimenti di regolamentazione del rapporto di lavoro dallo stesso intrattenuto alle dipendenze della convenuta. Tale individuazione risulta essere contenuta in provvedimenti datoriali non concordati e soggetti a comunicazione con cadenza annuale. Né appare congruo il richiamo all'art. 9 comma 3 del CCNL, contenuto nell'art. 3 comma 4 dello stesso, non rilevandosi, nel caso di specie, alcuna concreta individuazione di uno schema di turno, destinato a ripetersi uguale a se stesso nel tempo, che ponesse il [REDACTED] nella condizione di adeguatamente autodeterminarsi, coltivando le proprie esigenze personali, familiari e ulteriormente lavorative (trattandosi di lavoratore part time).

Deve, pertanto, farsi applicazione dell'apparato di rimedi e conseguenze previsto dagli artt. 8 comma 2 e 10 comma 2 dei dd.lgss. 61/2000 e 81/2015, con determinazione, ope iudicis, delle modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, tenuto conto delle esigenze familiari e della necessità di integrazione del reddito derivante dalla natura part time del rapporto di lavoro, nonché delle concorrenti esigenze del datore di lavoro.

In tal proposito questo giudice, in fase di discussione finale della controversia, ha operato un differimento di udienza al fine di rinvenire una soluzione concordata tra le parti che, tenuto conto





della necessità di disporre la stabile collocazione temporale della prestazione del [REDACTED], e delle concorrenti esigenze del lavoratore e del datore di lavoro, quali evidenziate dalle disposizioni di legge di cui fare applicazione, potesse essere utilizzata quale schema di riferimento nella determinazione giudiziale della collocazione della prestazione. Le parti, all'udienza di repliche, hanno tuttavia dato atto della impossibilità di addivenire ad una soluzione congiunta, riportandosi parte ricorrente alla individuazione della prestazione contenuta nelle conclusioni del ricorso introduttivo e parte resistente allo schema riassunto nel prospetto depositato in udienza.

Tale ultimo schema appare, tuttavia irricevibile ed inutilizzabile ai fini che qui interessano, prevedendosi la pressochè esclusiva collocazione della prestazione lavorativa del ricorrente nei fine settimana, vale a dire nei periodi di picchi di traffico e conseguente maggiore necessità di personale da parte della convenuta, con evidente pregiudizio delle esigenze personali e familiari (in senso ampio) del lavoratore, tenuto conto della circostanza che, ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 66/2003, la domenica rappresenta il giorno normale del riposo settimanale del lavoratore. Non può, pertanto, che farsi riferimento al prospetto alternativo individuato dal ricorrente che, oltre a preservare le esigenze personali e lavorative alternative dello stesso, appare astrattamente non incompatibile con le esigenze organizzative del datore di lavoro.

Fondata appare altresì la domanda di natura risarcitoria, fondata sul disposto di cui all'art. 8 comma 2 e 10 comma 2 dd.lgss. cit., che prevede che, indipendentemente dalla concreta prova del danno, nella determinazione della collocazione temporale della prestazione, il giudice provveda alla condanna del datore, per il periodo antecedente alla pronuncia, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazione effettivamente rese, ad una ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno.

“In tema di contratto di lavoro a tempo determinato, il datore di lavoro che ometta di indicare l'orario lavorativo, non unilateralmente variabile ai sensi degli artt. 3, comma 7, e 9 del d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, è tenuto a corrispondere al lavoratore un ulteriore emolumento, ex art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 61 cit., alla cui liquidazione il giudice può provvedere equitativamente





senza necessità della prova del danno procurato - che deriva dall'obbiettivo disagio subito dal lavoratore per l'unilaterale determinazione del datore di lavoro delle modalità temporali di svolgimento della prestazione - trattandosi di misura di natura sanzionatoria" (cfr. Cass. Sentenza n. 8882 del 04/05/2015; cfr., anche, in materia, Cass. Sentenza n. 1430 del 01/02/2012).

Come osservato da precedente reso da questo Tribunale in fattispecie analoga (est. Di Leo, n. 1192/2019), "è da ricordarsi come al ricorrente sia stato chiesto di lavorare con turni articolati non preventivamente definiti, *ma, comunque, anticipati di anno in anno*.

Considerato, quindi, che questi ha subito *un limitato pregiudizio* al bene giuridico della "libertà di organizzare il proprio tempo libero" e che non ha allegato *fatti aggiuntivi* idonei ad ulteriormente aggravare la valutazione del danno, si reputa congrua una valutazione equitativa dello stesso tale da determinare un risarcimento a carico della convenuta per un importo pari al 5% della retribuzione normale mensile per il periodo di riferimento, con rivalutazione e interessi di legge dalle singole scadenze mensili al saldo".

Appare congrua la determinazione di tale somma risarcitoria, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., nell'indicato 5% della retribuzione percepita dal [REDACTED] che, tenuto conto dei mesi lavorati e della sospensione della prestazione per aspettativa non retribuita, ammonta a complessivi € 6.486,84, da maggiorarsi di rivalutazione ed interessi dalla pronuncia al saldo effettivo.

Per quanto sopra esposto ed illustrato la domanda merita integrale accoglimento. La regolamentazione delle spese di lite segue la regola della soccombenza, come da liquidazione analitica in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

P. Q. M.

Il Giudice del lavoro dr. Antonio Lombardi, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] ogni diversa domanda ed istanza disattesa e respinta, così provvede:

Accoglie il ricorso e, per l'effetto:





accerta e dichiara l'illegittimità, per violazione dell'art. 5, comma 2 D.lgs. 81/2015 e dell'art. 2, comma 2, D.lgs. 61/2000, della mancata puntuale indicazione della stabile collocazione della prestazione lavorativa del ricorrente [REDACTED] con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all'anno e, conseguentemente:

determina la collocazione della prestazione lavorativa del ricorrente ai sensi dell'art. 10, comma 2, D.lgs. 81/2015, sulla base del seguente schema

part-time verticale 1200 ore annue, collocate con prestazione nei turni 22-6, 6-14, 14-22, nei dodici mesi dell'anno, secondo il seguente schema:

maggio, luglio, settembre, novembre;

16, 19 dei mesi febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre, dicembre;

condanna [REDACTED], a pagare al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 10, comma 2, D.lgs. 81/2015 e dell'art. 8, comma 2, D.lgs. 61/2000, la somma di € 6.486,84, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della pronuncia al saldo effettivo;

condanna [REDACTED], in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, a pagare al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 3.500,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge, e contributo unificato versato, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Riserva la pubblicazione della sentenza nel termine di giorni 60.

Milano, 19/02/2020

Il Giudice

